



- 8 LUG. 2013

Data

| Protocollo N° 289287/61.02 | Class.: F240.203 | Prat.

| Fasc.

| Allegati N° 1

Oggetto: Adempimenti del soggetto beneficiario di contributi pubblici di importo superiore a 150.000,00 euro necessari per l'inoltro della richiesta di informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 aggiornato al D.Lgs. 15 novembre 2012 n. 218 (in vigore dal 13 febbraio 2013).
Indicazioni operative.

Ai soggetti beneficiari
di concessioni o erogazioni
contributi o finanziamenti pubblici

Il 13 febbraio 2013 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia contenute nel Libro II del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 (c.d. Codice antimafia), così come aggiornato dal decreto legislativo n. 218 del 15 novembre 2012, che ha, tra l'altro, abrogato le precedenti disposizioni contenute nel D.P.R. n. 252/1998.

Nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia ad oggi l'ufficio incaricato della gestione delle istanze della Direzione Lavoro ha raccolto dagli enti interessati molteplici richieste di chiarimenti sulla nuova normativa, per lo più di carattere applicativo a casi specifici, in particolare con riferimento all'art. 85 "Soggetti sottoposti a verifica antimafia" del suddetto Codice, così come modificato dal decreto legislativo 15 novembre 2012 n. 218.

Alla luce anche di tali richieste la scrivente Direzione con la presente intende fornire alcuni chiarimenti, contenuti in particolare nella tabella allegata che costituisce parte integrante di questa comunicazione, ed indicazioni operative in merito alla nuova procedura in vigore.

Innanzitutto si rappresenta che, per effetto delle nuove norme, la richiesta di informazione antimafia può essere inoltrata alla Prefettura competente solo dai soggetti di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 159/2011.

Tale articolo, infatti, dispone che "Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati dall'art. 67".

Le imprese e/o privati, pertanto, non possono più richiedere direttamente alla Prefettura l'informazione antimafia.

L'unica documentazione che dovrà essere trasmessa dall'impresa interessata direttamente alla Prefettura competente è la copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011.

La documentazione suddetta dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dalle intervenute variazioni societarie (art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011).

Direzione Lavoro

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia - Tel. 041/2795936-5924 Fax 041/2795948-5237



La violazione dell'obbligo di comunicazione delle variazioni societarie è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

Si precisa che l'informazione antimafia deve essere acquisita dai soggetti di cui al predetto art. 83, ai sensi del vigente Codice antimafia, anche per le concessioni o erogazioni di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee di importo superiore a 150.000,00 euro.

Nelle more dell'operatività della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, in ossequio al principio di non aggravamento del procedimento (art. 1, comma 2, L. n.241/1990) ciascuna Prefettura procederà ad istruire le istanze che saranno presentate dai soggetti di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 159/2011 (dell'intero territorio nazionale) per le sole imprese/associazioni/società/consorzi (di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011) che hanno sede legale nella Provincia di competenza.

L'informazione antimafia ha validità 12 mesi dalla data di acquisizione (art. 86, comma 2 del D.Lgs. n. 159/2011), salvo che non siano intervenute modificazioni dell'assetto societario o gestionale dell'impresa. In tal caso i legali rappresentanti dell'organismo societario sono tenuti ad ottemperare, entro 30 giorni dalle intervenute suddette modificazioni, all'obbligo, sopra indicato, previsto dall'art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011.

Ai fini dell'inoltro della richiesta di informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 il soggetto interessato (impresa/associazione/società/consorzio) dovrà trasmettere alla Direzione Lavoro la seguente documentazione debitamente compilata:

1. - per i soggetti iscritti alla CCIAA: dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA con l'indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011,
- per i soggetti non iscritti alla CCIAA: dichiarazione sostitutiva contenente l'indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 ;
2. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 riferita ai loro familiari conviventi;
N.B. Per familiari conviventi si intende "*chiunque conviva*" con i soggetti da controllare ai sensi del succitato art. 85, purché maggiorenni.
3. dichiarazione sostitutiva relativa al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall' art. 85, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 159/2011, nonché dichiarazione sostitutiva riferita anche ai familiari conviventi;
4. dichiarazioni sostitutive relative alle società consorziate della società interessata, nell'ipotesi prevista dall' art. 85, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 159/2011, nonché dichiarazione sostitutiva riferite anche ai familiari conviventi.

Ai fini della corretta compilazione delle predette dichiarazioni sostitutive si invita l'ente interessato ad operare nel modo seguente:

- a) **utilizzare esclusivamente i modelli** (modello "*dichiarazione sostitutiva certificato camerale*" e modello "*dichiarazione sostitutiva familiari conviventi*") **recuperabili dal sito istituzionale della Prefettura territorialmente competente al rilascio dell'informazione antimafia** (il percorso da seguire è il seguente: servizi al cittadino – come fare per/certificazione antimafia/informazione);

Direzione Lavoro

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia – Tel. 041/2795936-5924 Fax 041/2795948-5237



- b) **consultare, prima della compilazione dei citati modelli, la tabella** relativa ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, **allegata alla presente nota**;
- c) **allegare alle predette dichiarazioni sostitutive il documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.**

Si informa che in caso di documentazione incompleta (es. dichiarazioni sostitutive prive di tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011) l'istruttoria non potrà considerarsi avviata e quindi non potranno decorrere i termini previsti dall'art. 92, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

Le suddette dichiarazioni sostitutive non necessitano dell'autenticazione della firma e sostituiscono a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000).

A tal proposito si rammenta che l'art. 76 "Norme penali", commi 1 e 2, del DPR 445/2000 dispone quanto segue:

"1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale".

La documentazione, sopra richiesta, dopo la precisa e corretta compilazione e sottoscrizione, dovrà essere trasmessa esclusivamente con modalità telematica (tutti i documenti in file formato PDF, formato richiesto dalle Prefetture) **all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto:**

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it,

Al fine di evitare problemi tecnici, si invitano i soggetti interessati ad attenersi, nell'inoltro della documentazione alla predetta casella di PEC regionale, alle modalità definite sul sito internet regionale al seguente link:

<http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto.htm>

Al riguardo si riportano in sintesi alcune indicazioni utili:

Nell'oggetto della comunicazione devono essere precisati il tipo di richiesta e la normativa regionale in base alla quale la stessa viene attivata, assieme ad altri riferimenti regionali di contesto; nel caso specifico: indicare "Documentazione antimafia. DGR _____. Cod. ente _____".

Nel corpo della mail si devono indicare:

1. che l'ufficio destinatario è la DIREZIONE LAVORO.

2. una breve descrizione dell'istanza; nella fattispecie ad es. "Trasmissione documentazione per l'inoltro della richiesta di informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs."; nelle ipotesi di invio di successive comunicazioni (es. integrazioni, rettifiche, ecc..) si dovrà fornire il riferimento all'istanza principale, richiamandone l'oggetto e la data di invio.

3. dati identificativi dell'ente mittente.

Alle comunicazioni, inviate alla casella PEC della Regione del Veneto, possono essere allegati esclusivamente file in formati portabili statici non modificabili, che non contengano macroistruzioni o codici eseguibili. Nel caso specifico, su indicazione delle Prefetture, si richiede che tutti i file allegati siano in formato PDF.

Ciascun file allegato deve essere nominato riportando una sintetica descrizione del contenuto, ad es. "dichiarazione sostitutiva certificato CCIAA.pdf" oppure "dichiarazione sostitutiva

Direzione Lavoro

Forndamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia – Tel. 041/2795936-5924 Fax 041/2795948-5237



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

familiari conviventi.pdf" e non contenere, nella denominazione del file, caratteri speciali, segni di interpunzione o accenti.

I file allegati non devono superare la dimensione massima di invio, tramite PEC, di totali 40 Mb.

Pertanto, nel caso sia necessario l'invio di più PEC si richiede di numerare progressivamente le stesse indicando il numero complessivo di messaggi inviati (es. nel caso di 3 e-mail indicare per il primo invio 1 di 3, per secondo invio 2 di 3, per il terzo invio 3 di 3).

Gli allegati trasmessi in formato compresso (es. formato ZIP) vengono rifiutati.

Si segnala che i messaggi che non rispettino le caratteristiche di formato sopraindicate vengono respinti da parte del Protocollo Generale, fornendo comunicazione al mittente dell'avvenuto ripudio e della motivazione per cui è avvenuto.

Per eventuali chiarimenti l'ufficio della Direzione Lavoro da contattare è il seguente:

Ufficio Affari generali e convenzioni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Tel. 0412795301 - 5321 - 5349

Fax 0412795948.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE REGIONALE
- Dott. Pier Angelo Turri -

GS/
P.O. Affari generali e convenzioni
Dott.ssa Giovanna Susin
Tel. 0412795076 - Fax 0412795948
PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Direzione Lavoro

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia - Tel. 041/2795936-5924 Fax 041/2795948-5237